



Personal Style

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT
LINKED A PREMIO UNICO E PREMIO RICORRENTE A VITA
INTERA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le Linee
Guida per contratti semplici e chiari del
Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni
Consumatori - Associazioni Intermediari

Data di realizzazione: Giugno 2022

AXA MPS Financial DAC

Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin, D01 HP90. Tel: 353-1-643 9100

Registered No.: 293822 Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 XK09 Regulated by Central Bank of Ireland

Sezione 1 - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Contratto	3
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	3
Art. 3 - Conclusione del Contratto ed entrata in vigore	4
Art. 4 - Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato	4
Art. 5 - Cessione del Contratto	4
Art. 6 - Pegno e vincolo del Contratto	4
Art. 7 - Prestiti	5
Art. 8 - Non pignorabilità e non sequestrabilità	5
Art. 9 - Liquidazioni delle prestazioni del Contratto	5
Art. 10 - Diritto di Revoca e Recesso	6
Art. 11 - Tasse e imposte	6
Art. 12 - Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali Governative: consenso al rilascio dell'informazioni alle Autorità Fiscali Governative	7
Art. 13 - Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività da riciclaggio di denaro o di evasione fiscale	7
Art. 14 - Violazioni delle dichiarazioni del Contraente; clausola risolutiva espressa e penali da riscatto, blocco dei rimborsi	7
Art. 15 - Legge applicabile, foro competente e procedura di mediazione	8

Sezione 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 16 - Durata del Contratto	8
Art. 17 - Premio	8
Art. 18 - Versamenti Aggiuntivi	9
Art. 19 - Fondi assicurativi	9
Art. 20 - Valore unitario delle Quote e informativa in corso di Contratto	9
Art. 21 - Prestazioni previste dal Contratto	10
Art. 22 - Costi	11
Art. 23 - Trasferimento tra Fondi (switch)	14
Art. 24 - Riscatto Totale e Riscatto Parziale	14
Art. 25 - Annullamento del numero di Quote del Fondo Interno attribuito al Contratto	14
Art. 26 - Opzioni contrattuali	14
Art. 27 - Bonus di Fedeltà	16
Art. 28 - Variazioni contrattuali	16
Art. 29 - Reclami	16
Art. 30 - Rinvio	17

ALLEGATO 1

18

GLOSSARIO

Condizioni di assicurazione

Contratto di Assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked"

Data di realizzazione: Giugno 2022

SEZIONE 1: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Contratto

Personal Style (il "Contratto") è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a premio Unico e Premio Ricorrente, con possibilità di Versamenti Aggiuntivi, a vita intera, emesso da AXA MPS Financial DAC (l' "Impresa di Assicurazione"), un' impresa di assicurazione di diritto irlandese appartenente al Gruppo Axa Italia, a sua volta parte del Gruppo AXA.

Il Contratto è collegato sia a Fondi Interni sia ad OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), d'ora in poi denominati anche "Fondi Esterni", insieme denominati i "Fondi".

Il Contratto prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, il cui importo è direttamente collegato al valore delle Quote di uno o più Fondi Interni e/o delle Quote di uno o più Fondi Esterni, prescelti dal Contraente e nei quali è investito il Premio. Le prestazioni assicurative sono descritte all' Art. 21. **Il capitale varia in funzione dell'andamento del Valore delle Quote e pertanto non vi è alcuna garanzia di restituzione del Premio Versato, di corresponsione di un rendimento minimo, al momento del pagamento dell' indennizzo.**

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i Fondi Esterni ed i Fondi Interni nei quali il Contraente può investire nel numero massimo di 15, sono quelli indicati nell'Allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazioni.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, devono essere esatte e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che l'Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto a:

a) in caso di dolo o colpa grave:

- impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- trattenere il Premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dell'impugnazione e, in ogni caso, il Premio corrispondente al primo anno;
- restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il Controvalore delle Quote acquisite al momento del decesso, se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione;

b) ove non sussista dolo o colpa grave:

- recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- se il decesso si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa di Assicurazione, o prima che l'Impresa abbia dichiarato di recedere dal Contratto, di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'Impresa di Assicurazione rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dalla data di conclusione del Contratto, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute all'Impresa di Assicurazione.

Art. 3 - Conclusione del Contratto ed entrata in vigore

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso l'intermediario incaricato della distribuzione mediante sottoscrizione dell'apposito Modulo di Proposta, allegato alla documentazione precontrattuale e contrattuale.

Il Contratto si ritiene concluso il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di pagamento del Premio Unico o del primo Premio Ricorrente ("**Data di Decorrenza**") sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa di Assicurazione non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta ovvero il Contraente non l'abbia revocata. Le prestazioni assicurative previste dal contratto decorrono dalla conclusione del Contratto ai sensi di quanto precedentemente indicato.

Il Contraente esprime sul Modulo di Proposta la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere comunicazioni scritte da parte dell'Impresa di Assicurazione. Pertanto, nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare comunicazioni scritte via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'area riservata disponibile sulla homepage della Compagnia di Assicurazione e/o mediante mezzi elettronici (ovvero e-mail, SMS), a seconda della preferenza espressa in fase di sottoscrizione dal Contraente. Resta, comunque, ferma la possibilità per il Contraente di modificare, in qualsiasi momento durante la vita del contratto, la modalità prescelta, contattando la Compagnia di Assicurazione ai riferimenti riportati di seguito ovvero richiedere alla Compagnia di Assicurazione l'invio dell'informativa su supporto cartaceo:

AXA MPS Financial DAC
Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street,
Dublin, D01 HP90- Ireland
Numero Verde: 800.231.187
Email: supporto@axa-mpsfinancial.ie

Art. 4 - Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. È consigliabile designare i Beneficiari in forma nominativa.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (previsti dall'art.1921 del codice civile):

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa di Assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di Assicurazione di volersi avvalere del beneficio.

Ove si verifichi una delle ipotesi di cui sopra e il beneficio sia diventato irrevocabile, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo del Contratto, nonché ogni variazione che abbia effetto sui diritti del Beneficiario, richiedono il previo consenso scritto dello stesso.

La designazione dei Beneficiari e l'eventuale revoca o modifica degli stessi, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa di Assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al recapito indicato all'Art. 9. In alternativa la comunicazione può essere inviata all'indirizzo email indicato allo stesso articolo. La designazione e l'eventuale revoca o modifica possono essere disposte per testamento.

Ai sensi dell'articolo 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa di Assicurazione; pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Il Contraente, nel caso manifesti esigenze specifiche di riservatezza, può indicare nel modulo di proposta, un referente terzo (specificando nome, cognome, indirizzo, e-mail e numero di telefono) diverso dal beneficiario a cui l'Impresa di Assicurazione potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Art. 5 - Cessione del Contratto

Il Contraente può cedere a terzi il Contratto e trasferire, a qualsiasi titolo, il credito derivante dal presente Contratto, previa comunicazione e consenso scritto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Art. 6 - Pegno e vincolo del Contratto

Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal presente Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui l'Impresa di Assicurazione ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. L'Impresa di Assicurazione ne effettuerà la relativa annotazione sull'originale del Certificato di Polizza o su apposita appendice, previo invio, da parte del Contraente all'Impresa di Assicurazione, della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. In caso di

pegno o vincolo, le operazioni di Riscatto richiederanno l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, potranno esigere dall'Impresa di Assicurazione il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito e vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile conferito all'Impresa di Assicurazione dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia divenuta irrevocabile.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile, l'Impresa di Assicurazione può opporre al creditore pignoratizio e al vincolatario le eccezioni derivanti dal Contratto che avrebbe potuto eccepire nei confronti del Contraente.

Art. 7 - Prestiti

Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 8 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 1923 del codice civile, le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Art. 9 - Liquidazioni delle prestazioni del Contratto

Con riferimento alla liquidazione delle prestazioni del Contratto, il Contraente o, se del caso, il Beneficiario, sono tenuti a recarsi presso la sede dell'intermediario presso il quale il Contratto è stato sottoscritto ovvero ad inviare preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

AXA MPS Financial DAC

Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street,
Dublin, D01 HP90 – Ireland
Numero Verde: 800.231.187
email: supporto@axa-mpsfinancial.ie

I documenti di seguito elencati per ciascuna prestazione, al fine di consentire all'Impresa di Assicurazione di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento:

a) in caso di **Revoca** della proposta:

- la richiesta di Revoca firmata dal Contraente
- con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
- copia di un valido documento di identità dell'Contraente, o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;

b) in caso di **Recesso**, il Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:

- la richiesta di Recesso firmata dal Contraente ;
- copia di un valido documento di identità del Contraente o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;

Nei casi indicati alle lettere a) e b), la Compagnia provvederà ad effettuare il pagamento sul conto corrente indicato sul Modulo di Proposta di Polizza sottoscritto, salvo diversa indicazione da parte del Contraente.

c) in caso di **Riscatto totale**, il Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:

- la richiesta di Riscatto totale firmata dal Contraente, con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
- copia di un valido documento di identità del Contraente o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;
- Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN)

d) in caso di **Riscatto parziale**, il Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:

- la richiesta di Riscatto firmata dal Contraente, contenente l'indicazione dell'ammontare che intende riscattare, nonché l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
- copia di un valido documento di identità del Contraente, o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;
- Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN)

e) in caso di **decesso dell'Assicurato**, il Beneficiario/i deve/devono inviare all'Impresa di Assicurazione:

- la richiesta di pagamento sottoscritta da tutti i Beneficiari, con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento per ciascun beneficiario;
- copia di un valido documento di identità del/i Beneficiario/i o di un documento attestante i poteri di legale

Condizioni di Assicurazione

- rappresentante, nel caso in cui il/i Beneficiario/i sia/siano una persona giuridica;
- il certificato di morte dell'Assicurato;
- indicazione della causa di decesso;
- copia autenticata del testamento accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione (i) della circostanza che il testamento è l'ultimo da considerarsi valido e non è stato impugnato e (ii) degli eredi testamentari, le relative età e capacità di agire;
- in assenza di testamento, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento e che non vi sono altri soggetti cui la legge riconosce diritti o quote di eredità;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione, e copia di un valido documento di identità dello stesso.
- Modulo KYC (Know Your Customer) per ciascun beneficiario.

L'Impresa di Assicurazione si riserva il diritto di richiedere tempestivamente l'integrazione della documentazione prodotta nel caso di particolari esigenze istruttorie.

Nei casi di Riscatto totale, parziale, decesso dell'Assicurato e scadenza qualora il conto corrente sia intestato a persona diversa dal Contraente o dai Beneficiari ovvero sia cointestato, è necessario fornire anche i documenti del cointestatario e specificare la relazione con il terzo il cui conto viene indicato;

L'Impresa di Assicurazione esegue i pagamenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa all'indirizzo sopra indicato.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire da tale termine, a favore degli aventi diritto. Alla data di redazione del presente documento, i diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze "depositi dormienti".

Qualora il Contraente o gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, l'Impresa di Assicurazione è obbligata a versare tali somme al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie così come disposto dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario indicato dagli aventi diritto.

In caso di richiesta di Riscatto totale, parziale, decesso dell'Assicurato e scadenza non corredata dalla sopra elencata documentazione, l'Impresa di Assicurazione effettuerà il disinvestimento delle Quote collegate al Contratto alla data di ricezione della relativa richiesta. L'Impresa di Assicurazione provvederà tuttavia alla liquidazione delle somme unicamente al momento di ricezione della documentazione mancante.

Art. 10 - Diritto di Revoca e Recesso

La Proposta di assicurazione può essere revocata fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contratto è concluso, ai sensi dell' Art. 3. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione restituirà al Contraente il Premio Versato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca. Il Contraente può inoltre recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Il Recesso dovrà essere comunicato all'Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i documenti indicati all' Art. 9 e inviata al seguente indirizzo:

AXA MPS Financial DAC
Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street,
Dublin, DO1 HP90 - Ireland

Ai fini dell'efficacia del Recesso fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, e salvo eventuali Eventi di Turbativa, rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote calcolato come prodotto tra il Valore Unitario delle Quote osservato il Giorno di Riferimento, così come definito all' Art. 20, e il numero delle Quote collegate al Contratto alla suddetta data, con una reintegrazione dei costi indicati agli Artt. 22.1, 22.2 e 22.4.

Art. 11 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero altresì avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto. I Contraenti sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio del Contratto.

Tasse e imposte Le imposte e tasse presenti e future applicabili per legge al Contratto sono a carico del Contraente o dei

Beneficiari e aventi diritto e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.

Detrazione fiscale dei Premi Il Premio corrisposto, nei limiti della Quota relativa alla copertura assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per un importo complessivamente non superiore a euro 530 a decorrere dal 2014, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, laddove il Contratto preveda la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nel Contratto viene evidenziato l'importo del Premio relativo a ciascun rischio.

Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente.

Tassazione delle somme corrisposte a soggetti non esercenti attività d'impresa:

1 In caso di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette a tassazione IRPEF in capo al percettore e sono esenti dall'imposta sulle successioni. Si segnala altresì che, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di Stabilità"), i capitali percepiti - a decorrere dal 1 Gennaio 2015 - in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2 In caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza di Contratto, di Riscatto totale o di Riscatto parziale

Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di Riscatto totale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura prevista di volta in volta dalla legge. Tale imposta al momento della redazione del presente documento, è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali), con l'eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (Paesi facenti parte della white list), per i quali l'imposta è pari al 12,5%.

In caso di Riscatto parziale, ai fini del computo del reddito di capitale da assoggettare alla predetta imposta sostitutiva, l'ammontare dei Premi va rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del Riscatto parziale.

3 In caso di Recesso

Le somme corrisposte in caso di Recesso sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura e con gli stessi criteri indicati per il Riscatto totale del Contratto.

Tassazione delle somme corrisposte a soggetti esercenti attività d'impresa

Le somme corrisposte a soggetti che esercitano l'attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa. Su tali somme l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva, qualora gli interessati presentino una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.

Art. 12 - Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative

Il Gruppo AXA e l'Impresa di Assicurazione collaborano con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui il Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui il presente Contratto assicurativo è stato sottoscritto (c.d. "Transazione Cross-border"), il Gruppo AXA potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza del Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative al Contratto assicurativo.

Art. 13 - Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale

Il Contraente dichiara all'Impresa di Assicurazione che:

- tutti i premi versati a fronte del presente Contratto assicurativo sono stati o saranno debitamente dichiarati alle Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove il Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili;
- nessuno dei Premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

Art. 14 - Violazione delle dichiarazioni del Contraente; Clausola risolutiva espressa e penali da Riscatto; Blocco dei rimborsi

Il Contraente riconosce e accetta che, in caso di violazione delle dichiarazioni che precedono, AXA MPS Financial DAC,

Condizioni di Assicurazione

nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dalla regolamentazione applicabili, avrà il diritto di:

(I) risolvere immediatamente il Contratto

(II) a prescindere dall'effettiva data di risoluzione ai sensi del punto (I) che precede, addebitare il massimo delle penali di Riscatto previste dal Contratto assicurativo come se tale Contratto fosse stato riscattato immediatamente dopo la relativa sottoscrizione;

(III) notificare alle rilevanti Autorità Governative tutte le informazioni ritenute necessarie o opportune;

(IV) se ritenuto appropriato a seguito di una consultazione con le Autorità Governative ed i propri consulenti legali, (a) rimborsare al Contraente i premi versati e le eventuali altre somme pagate fino alla data di risoluzione del Contratto assicurativo, al netto delle penali di Riscatto e degli altri costi sostenuti ai sensi del punto (II) che precede (c.d. "Ammontare Rimborsato"), oppure (b) se richiesto o preteso dalle competenti Autorità Governative, bloccare o versare alle relative Autorità Governative l'Ammontare Rimborsato, in tutto o in parte, oppure intraprendere eventuali altre azioni che le competenti Autorità Governative dovessero richiedere o pretendere.

Art. 15 - Legge applicabile, foro competente e procedura di mediazione

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs 28/2010.

Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010, tutte le controversie che dovessero sorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (iscritti al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge e dalle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.

Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 e la presente clausola. Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento e la modulistica vigente al momento dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito internet delle Unioncamere, Unione della Camere di Commercio d'Italia.

SEZIONE 2: CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 16 - Durata del Contratto

Il Contratto è a vita intera, e, pertanto, la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, sia l'Assicurato che il Contraente dovranno avere un'età superiore ai 18 anni ed inferiore ad 85 anni.

In aggiunta, al decesso dell'Assicurato, il Contratto si estingue nei seguenti casi:

a) Riscatto totale; b) annullamento del numero di Quote attribuite al Contratto, come previsto all' Art. 25 e c) esercizio del diritto di Recesso.

Art. 17 - Premio

A scelta del Contraente, il Contratto prevede alternativamente la sottoscrizione di:

a) un **Premio Unico** iniziale, il cui ammontare minimo è pari a 5.000,00 Euro, da corrisondersi in un'unica soluzione al momento della conclusione del contratto; oppure

b) un **Premio Ricorrente**, da corrisondersi in premi regolari di importo e periodicità variabile nella seguente modalità:

- Il primo premio ricorrente al momento della conclusione del contratto.
- I premi ricorrenti successivi su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale dalla Data di Decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.

L'importo minimo dei premi non potrà essere inferiore a:

- 100,00 euro in caso di pagamento mensile;
- 300,00 euro in caso di pagamento trimestrale;
- 600,00 euro in caso di pagamento semestrale;
- 1.200,00 euro in caso di pagamento annuale.

Il Contraente ha la facoltà di modificare la periodicità di versamento in qualsiasi momento. Il pagamento del Premio Unico e del Premio Ricorrente può essere eseguito mediante addebito su conto corrente bancario, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Impresa di Assicurazione.

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di accettare, in fase di collocamento e nel corso di eventuali campagne promozionali, versamenti di Premi iniziali per importi anche inferiori a quelli minimi precedentemente indicati, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l'Impresa di Assicurazione.

Il Premio Unico e il Premio Ricorrente, al netto dei costi di caricamento e dei costi per la protezione assicurativa di cui agli

art. 22.1, 22.2 e 22.4, vengono investiti in Quote dei Fondi Interni/Fondi Esterni. La data di investimento del Premio Unico e del primo Premio Ricorrente nei Fondi Interni/Fondi Esterni coincide con la Data di Decorrenza del Contratto.

Art. 18 - Versamenti Aggiuntivi

È facoltà del Contraente effettuare in qualsiasi momento successivo alla conclusione del Contratto **Versamenti Aggiuntivi** di importo minimo pari a 250,00 euro, incrementabili di importo pari o in multiplo di 50,00 euro.

Il Contraente potrà richiedere che questi siano investiti in Quote di Fondi Esterni e di Fondi Interni collegati al Contratto, anche diversi da quelli già prescelti, anche secondo percentuali di allocazione diverse da quelle precedentemente stabilite.

Art. 19 - Fondi assicurativi

I fondi abbinabili al presente Contratto nel numero massimo di 15, sono elencati nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione.

La gestione dei Fondi Interni e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La disciplina dei Fondi Interni è contenuta nell'apposito Regolamento, disponibile sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione.

La disciplina dei Fondi Esterni è contenuta nei rispettivi Regolamenti, disponibili sui siti internet dei vari gestori.

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di modificare la lista dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni che il Contraente potrà selezionare. L'Impresa di Assicurazione si riserva anche la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni, ai quali il Contraente potrà aderire con le modalità previste agli articoli 17 e 18. Ogni nuovo Fondo Interno sarà disciplinato da un proprio Regolamento disponibile sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione.

Si segnala che l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di modificare la composizione e il numero dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni disponibili, ivi inclusi quelli nei quali è stato investito il Premio del Contraente, coerentemente con le politiche di investimento, i profili di rischio e gli obiettivi di rendimento originariamente prescelti, ad eccezione dell'Attività di Salvaguardia del Contratto, come descritta all'Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione. L'Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente tale modifica al Contraente.

Relativamente ai Fondi Esterni a disposizione del Contraente, l'Impresa di Assicurazione effettuerà, nel corso della durata del Contratto, un'Attività di Gestione periodica e un'Attività di Salvaguardia del Contratto, volte, rispettivamente, a (i) effettuare una costante e periodica analisi finanziaria, qualitativa e quantitativa dei Fondi Esterni presenti sul mercato, finalizzata alla selezione di fondi esterni cui collegare le prestazioni assicurative, (ii) tutelare l'interesse del Contraente in determinate circostanze, quali, a titolo esemplificativo, momentanea sospensione dalla negoziazione del Fondo Esterno prescelto, ovvero operazioni di fusione/liquidazione, variazione della politica d'investimento, stile di gestione, o il livello di rischio del Fondo Esterno prescelto. In tali casi, l'Impresa di Assicurazione eseguirà l'operazione di switch automatico del fondo in altro Fondo Esterno appartenente alla medesima Categoria.

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale dei Fondi Interni, al fine di perseguire l'interesse del Contraente, può fonderli con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee. La Compagnia, inoltre, può liquidare i Fondi Interni a condizione che il loro valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico dei Fondi Interni stessi.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 20 - Valore Unitario delle Quote ed informativa in corso di Contratto.

Il Premio versato dal Contraente e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi saranno impiegati per acquistare Quote di uno o più dei Fondi Esterni e/o Fondi Interni riportati nella lista di cui all'Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione, fino ad un massimo di quindici, selezionati dal Contraente. Il numero di Quote attribuite al Contratto si ottiene dividendo il Premio Versato al netto dei costi indicati agli Art. 22.1, 22.2 e 22.4 per il Valore Unitario della Quota relativo ai fondi prescelti, calcolato il Giorno di Riferimento, come definito di seguito.

Il Valore Unitario delle Quote di ciascuno dei Fondi Esterni è determinato dalle società di gestione degli stessi, il Valore Unitario delle Quote di ciascuno dei Fondi Interni è determinato dall'Impresa di Assicurazione. Entrambi sono pubblicati sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione (www.axa-mpsfinancial.it).

Il Giorno di Riferimento per le operazioni di investimento del premio unico e del primo premio ricorrente, coincide con la Data di Decorrenza del contratto. Il Giorno di Riferimento per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, per il riscatto, per l'esercizio del diritto di recesso o di switch, coincide con il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della richiesta relativa all'operazione, purché corredata dalla documentazione necessaria.

Nel caso in cui il Valore Unitario delle Quote di uno o più Fondi Esterni e/o di uno o più Fondi Interni non risultasse disponibile il Giorno di Riferimento a causa di una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei gestori dei

Condizioni di Assicurazione

Fondi Esterni o dei mercati o per qualsiasi altra causa, l'Impresa di Assicurazione ha la facoltà di sospendere la valorizzazione e la liquidazione delle prestazioni assicurative che comportano l'investimento e/o il disinvestimento di quote di tali Fondi. Tale sospensione potrà durare fino a che il valore di Quota di tutti i Fondi coinvolti nella richiesta di prestazione non sia di nuovo disponibile.

Nell'ipotesi in cui, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, l'Impresa di Assicurazione non dovesse essere in grado di eseguire le operazioni di investimento o disinvestimento come indicato nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa di Assicurazione si impegna ad eseguire tali operazioni alla prima occasione successiva disponibile.

L'Impresa di Assicurazione comunicherà al Contraente, entro dieci Giorni Lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote, mediante la lettera di conferma dell'investimento: l'ammontare del Premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di conclusione del Contratto, il numero delle Quote attribuite, il loro Valore Unitario, nonché la relativa data di valorizzazione.

Con riferimento ai Versamenti Aggiuntivi, l'Impresa di Assicurazione comunicherà al Contraente per iscritto, entro dieci Giorni Lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote, l'ammontare del Premio lordo versato e di quello investito, il numero delle Quote attribuite con il Versamento, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di Contratto si sia verificata una riduzione del Controvalore delle Quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali Riscatti, superiore al 30% del Capitale Investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

In caso di trasformazione del Contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate, l'Impresa di Assicurazione è tenuta a fornire al Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, verrà messo a disposizione del Contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario.

L'Impresa di Assicurazione trasmette inoltre, entro i termini prescritti dalla normativa vigente, un documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa contenente, almeno, le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e Controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del Controvalore delle Quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e Controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- d) numero delle Quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle prestazioni legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità, e per la prestazione di una garanzia in termini di capitale o di rendimento;
- e) numero e Controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- f) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a Fondi Esterno, il numero delle Quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
- g) numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo Controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- h) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.

Art. 21 - Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il rimborso di un capitale variabile in base alla data del decesso dell'Assicurato.

In particolare, il Controvalore delle Quote attribuite al Contratto è definito come segue:

- Il controvalore delle quote sarà pari a 105.0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età compresa tra i 18-35 anni
- Il controvalore delle quote sarà pari a 103.0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età compresa tra i 36-50 anni
- Il controvalore delle quote sarà pari a 102.0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età compresa tra i 51-65 anni
- Il controvalore delle quote sarà pari a 101.0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età compresa tra i 66-76 anni
- Il controvalore delle quote sarà pari a 100.1% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età superiore ai 77 anni.

Il capitale pagato dall'Impresa di Assicurazione in aggiunta al Controvalore delle Quote non potrà in ogni caso essere superiore a 25.000 euro.

Il valore delle Quote da prendere a riferimento per le finalità del pagamento della prestazione caso morte è quello rilevato il Giorno di Riferimento, come descritto all' Art. 20. Il pagamento ai Beneficiari avverrà a seguito della ricezione da parte dell'Impresa di Assicurazione di tutta la documentazione necessaria, come indicata all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione dei seguenti casi:

- decesso, entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del Contratto, dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa associata;
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la prestazione assicurativa può essere eseguita su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di conclusione del Contratto.

L'Impresa di Assicurazione non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o di rimborso del Premio Versato, pertanto vi è la possibilità che il Contraente ottenga un ammontare inferiore al Premio Versato, per effetto dei rischi finanziari connessi al presente Contratto. Il Contraente assume il rischio dell'andamento negativo del valore delle Quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni, le quali a loro volta dipendono dall'andamento delle attività sottostanti al Contratto, di cui le Quote sono rappresentative. L'entità della prestazione può essere, quindi, inferiore ai Premi versati.

In nessun caso l'Impresa di Assicurazione sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possa esporla a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 22 - Costi

22.1 Spese di emissione:

Il Contratto prevede una spesa fissa di emissione pari a 25 Euro, nella modalità Premio Unico.

Il Contratto prevede alternativamente una spesa fissa di emissione pari a 15 Euro, nella Modalità Premio Ricorrente. La deduzione di tale importo avverrà contestualmente alla deduzione del premio, in maniera proporzionale alla frequenza dei versamenti scelta (mensilmente/trimestralmente/semestralmente/annualmente), in coincidenza con il versamento del premio e nella misura massima di 15 Euro annuali.

22.2 Costi di Caricamento

Il Contratto prevede un Costo di Caricamento pari al 0,65% del Premio Versato.

22.3 Commissioni di gestione:

Sul patrimonio netto dei Fondi Interni gravano le commissioni di gestione, indicate nella tabella che segue, quali remunerazione della Compagnia per il suo servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti.

Macro-Categoria Fondi Interni	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
Alternativi	2,05%
Azionari	2,10%
Bilanciati	1,90%
Liquidità	1,00%
Obbligazionari	1,75%

Dette commissioni sono calcolate quotidianamente e prelevate mensilmente dal Fondo Interno e dedotte mediante riduzione del valore di quota.

Su ciascun Fondo Esterno, in relazione alla macro-categoria identificata, grava una commissione annuale per l'Attività di Gestione e di Salvaguardia descritta all'Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione e riportate nella tabella di seguito:

Condizioni di Assicurazione

Macro-Categoria OICR	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
Alternativi	1,95%
Azionari	2,00%
Bilanciati	1,80%
Liquidità	0,90%
Obbligazionari	1,65%

Dette commissioni sono calcolate settimanalmente e prelevate su base mensile mediante riduzione del numero totale delle Quote attribuite al Contratto.

Inoltre, sui Fondi gravano altri costi come descritto nell'art. 22.7.

22.4 Costo per la prestazione assicurativa:

Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa in caso di decesso pari allo 0,10% del Premio Versato.

22.5 Costi di Riscatto:

In caso di riscatto totale o parziale e di decesso durante le prime quattro annualità di Contratto, saranno applicati i seguenti costi in percentuale indicati nella seguente tabella:

Anno dalla data di decorenza	1	2	3	4
Costo di riscatto in %	3,00%	2,00%	1,00%	0,00%

22.6 Costi di switch

Il Contraente potrà effettuare gratuitamente sei operazioni di trasferimento tra i Fondi (switch) per anno. Ciascuna operazione di switch successiva comporterà l'applicazione di un diritto fisso pari a 25,00 Euro per ciascuna operazione.

Al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – il Contraente e la relativa situazione assicurativo/finanziaria, l'ammontare del Premio Versato e gli investimenti selezionati dal Contraente, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti sulla percentuale dei costi sopra indicati, concordando individualmente tale agevolazione con il Contraente. Inoltre l'Impresa di Assicurazione si riserva di definire in futuro, mediante tempestiva comunicazione al Contraente, eventuali sconti generali e/o agevolazioni finanziarie applicabili a tutti i Contraenti in determinati periodi temporali o ad alcune categorie predeterminate.

22.7 Costi Indiretti gravanti sul Contratto

Con riferimento ai Fondi Interni:

- Commissione per la gestione degli OICR applicata dalla società di gestione, il cui costo annuo varia fino a un massimo del 2.50%. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la commissione massima applicata dalle società di gestione potrà essere rivista, previa comunicazione al Contraente dell'avvenuta variazione e concedendo allo stesso il riscatto senza applicazione della penalità eventualmente prevista;
- Eventuali commissioni di overperformance applicate e percepite dalla società di gestione dei Fondi.

Gli OICR utilizzati prevedono il riconoscimento di "rebates" alla Compagnia. Tali utilità sono riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi Interni.

Su ogni Fondo Interno gravano, in aggiunta alle commissioni annue di gestione di cui sopra, i seguenti altri costi:

- Le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo Interno;
- Le spese di revisione e certificazione;
- Gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- Le spese di amministrazione e custodia.

Con riferimento ai Fondi Esterni:

- Le spese di amministrazione e custodia;
- Eventuali commissioni di incentivo e performance;
- Le spese di revisione e certificazione del patrimonio degli OICR;
- Le spese legali e giudiziarie;

- spese di pubblicazione;
- Le spese promozionali

Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di "rebates" alla Compagnia, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi collegati al Contratto.

In aggiunta agli altri costi di cui sopra, su ogni Fondo Esterno gravano le commissioni di gestione riportate nella seguente tabella:

Fondo Esterno	Commissione di Gestione dell'OICR
AB FCP I American Income Portfolio	0,55%
AB FCP I Sustainable US Thematic Portfolio I EUR	0,70%
AB SICAV I Euro High Yield	0,65%
Aberdeen Standard China A Share Equity	0,10%
Amundi Global Aggregate Bond	0,45%
ANIMA Medium Term Bond	0,82%
AXA Court Terme	0,07%
AXA Rosenberg US Equity Alpha	0,70%
AXA WF Euro Credit Plus	0,35%
AXA WF Euro Government Bonds	0,15%
AXA WF Framlington GI Real Estate Securities	0,70%
AXA WF Framlington Global Convertibles HDG	0,55%
AXA WF Framlington Italy	0,60%
AXA WF Framlington Sustainable Europe	0,60%
AXA WF Global Factors Sustainable Equity	0,19%
AXA WF Global Green Bonds	0,40%
AXA WF Global High Yield Bonds HDG	0,55%
AXA WF Global Inflation Bonds	0,30%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bds HDG	0,25%
AXA WF Global Optimal Income	0,60%
AXA WF Global Strategic Bonds HDG	0,50%
AXA WF Optimal Income	0,45%
AXA WF US High Yield Bonds HDG	0,50%
Barings EM Local Debt HDG	0,55%
BlackRock BGF China Bond	0,40%
BlackRock BGF Euro Bond	0,40%
BlackRock BGF European Value	0,75%
BlackRock BGF Sustainable Energy	0,90%
BlackRock BGF World Healthscience	0,75%
BlackRock ICS Euro Liquidity	0,20%
BNP Paribas Funds Sustainable Bond Euro Corporate	0,30%
DWS Invest Euro-Gov Bonds	0,15%
DWS Invest Top Euroland	0,75%
Fidelity FF Sustainable Asia Equity	0,80%
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio	0,50%
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	0,75%
JPMorgan Emerging Markets Debt HDG	0,46%
JPMorgan Emerging Markets Equity	0,70%
JPMorgan EU Government Bond	0,18%
JPMorgan IF Europe Select Equity	0,40%
JPMorgan IF Income Opportunity HDG	0,55%
JPMorgan IF US Select Equity	0,40%
JPMorgan Japan Equity	0,60%
JPMorgan Pacific Equity	0,60%
JPMorgan US Technology	0,55%
M&G European Credit Investment	0,21%
Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond	0,45%
Nordea Global Listed Infrastructure	0,80%
Pictet Global Megatrend Selection	0,80%
Pictet Quest Europe Sustainable Equities	0,50%

Condizioni di Assicurazione

Pictet Short-Term Money Market EUR	0,05%
Pictet USA Index	0,15%
PIMCO GIS Emerging Markets Bond	0,79%
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG HDG	0,89%
PIMCO GIS Global Bond HDG	0,49%
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities	0,70%
Schroder ISF Global High Yield	0,60%
UBS Lux Bond Euro High Yield	0,58%
Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	0,65%
Vontobel TwentyFour Strategic Income HDG	0,60%

Art. 23 - Trasferimento tra Fondi Esterni e Fondi Interni (switch)

A partire dal giorno successivo alla data di conclusione del Contratto, il Contraente, tramite richiesta scritta, può richiedere in ogni momento di trasferire ad altri Fondi Esterni/Fondi Interni una parte oppure la totalità del valore delle Quote degli stessi, mediante disinvestimento e contestuale investimento. Il valore delle Quote da prendere a riferimento è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di switch effettuata dal Contraente.

Il Contratto prevede la possibilità di effettuare 6 operazioni gratuite di switch tra Fondi Esterni/ Fondi Interni nel corso di ciascuna annualità di polizza. Il costo applicato per ciascuna ulteriore operazione di switch sarà pari a 25,00 euro. Il numero degli switch residui nel corso di ciascun anno solare non si cumula di anno in anno.

Art. 24 - Riscatto totale e Riscatto Parziale

24.1. Riscatto totale

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, il Contraente può richiedere, interamente o parzialmente, il pagamento del valore di Riscatto.

In caso di Riscatto totale, la liquidazione del valore di Riscatto pone fine al Contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Impresa di Assicurazione. Il valore di Riscatto totale è pari al prodotto tra il valore unitario delle Quote, osservato il Giorno di Riferimento, e il numero di Quote detenute alla medesima data, al netto dei costi di Riscatto, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Esterno e del Fondo Interno (qualsiasi evento che impedisca, sospenda, alteri o renda altrimenti impossibile la valorizzazione delle Quote del Fondo Esterno e del Fondo Interno).

24.2 Riscatto parziale

Il Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto, nella misura minima di 1.000,00 euro, con le stesse modalità previste per il Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l'ammontare residuo, a condizione che: (i) il Controvalore residuo delle Quote di un singolo fondo prescelto, per le finalità del Riscatto parziale, non sia in ogni caso inferiore a 25,00; e (ii) il Controvalore residuo del Contratto non sia inferiore a 1.000,00.

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto più Fondi Esterni e/o più Fondi Interni, nella richiesta di Riscatto parziale dovrà essere fornita indicazione dei Fondi Esterni e/o dei Fondi Interni che il Contraente intende riscattare e del relativo ammontare. In caso di mancata indicazione, il Riscatto parziale verrà effettuato in maniera proporzionale su ogni Fondo Esterno e/o Fondi Interni collegati al Contratto.

L'Impresa di Assicurazione non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o del Premio Versato, pertanto, per effetto dei rischi finanziari connessi al presente Contratto, vi è la possibilità che il Contraente ottenga un ammontare inferiore al Premio Versato. Il Contraente assume il rischio dell'andamento negativo del valore delle Quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote dei Fondi Esterni le quali, a loro volta, dipendono dall'andamento delle attività di cui le Quote sono rappresentative. L'entità della prestazione può essere, quindi, inferiore ai Premi pagati.

Art. 25 - Annullamento del numero di Quote dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni attribuite al Contratto

Nel caso in cui le Quote dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione.

In caso di annullamento solamente di alcune delle Quote dei Fondi attribuite al Contratto, l'Impresa di Assicurazione ne darà tempestiva comunicazione al Contraente, richiedendo istruzioni. In caso di mancata comunicazione di istruzioni da parte del Contraente nei 30 giorni successivi, l'Impresa di Assicurazione provvederà a investire l'eventuale Controvalore delle Quote risultante dall'annullamento nei Fondi Esterni ed Interni selezionati dal Contraente, secondo le percentuali di investimento originariamente indicate.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Esterni e di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto ai Contraenti sia inferiore al Premio Versato.

Art. 26 - Opzioni contrattuali**a) Piano di Decumulo Finanziario**

Il prodotto prevede un Piano di Decumulo Finanziario avente la finalità di corrispondere una prestazione ricorrente di importo predefinito alla frequenza indicata dal Contraente. La prestazione viene pagata a fronte del disinvestimento di un numero di Quote associate al Contratto di pari valore.

È possibile richiedere l'attivazione del Piano di Decumulo Finanziario in qualsiasi momento successivo al periodo di Recesso, purché:

- il Contraente/L'Assicurato sia in vita. È onere degli aventi diritto comunicare il decesso dell'Assicurato alla Compagnia;
- siano trascorsi almeno trenta giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

Il Piano di Decumulo Finanziario ha una durata di 5 anni e comporta il disinvestimento proporzionale delle Quote di Fondi Esterni e di Fondi Interni associate al Contratto al momento del pagamento di ogni singolo importo. Nel caso in cui l'ammontare residuo all'interno del Contratto sia inferiore a 1.000,00 euro, il Piano di Decumulo Finanziario si sospende. Il decumulo potrà essere attivato se al momento della richiesta il valore di polizza è pari o superiore a 10.000 euro. Per la modalità Premi Regolari, il Contraente per poter attivare il Piano di Decumulo Finanziario dovrà prima aver sospeso il pagamento dei premi.

Al momento della richiesta di attivazione del Piano di Decumulo Finanziario, il Contraente può scegliere di attivare tale Piano per il 3% o il 5% su base annua del valore della polizza al momento dell'attivazione della richiesta ovvero del Capitale Investito. Detto importo è pagato al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale di volta in volta vigente. La prestazione verrà erogata con cadenza trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della preferenza espressa dal Contraente al momento della richiesta di attivazione del Piano. Il valore delle Quote da prendere a riferimento ai fini dell'erogazione della prima prestazione programmata è quello rilevato il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di attivazione del pagamento.

L'erogazione della prima prestazione programmata verrà effettuata il Giorno Lavorativo successivo a quello di rilevazione delle Quote, mentre le prestazioni successive verranno erogate in base alla periodicità di erogazione selezionata dal Contraente al momento della richiesta di attivazione del Piano.

Tuttavia il Controvalore residuo delle Quote dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni prescelti non potrà essere inferiore a 25,00 e il Controvalore residuo di polizza non potrà essere inferiore a euro 1.000,00.

Si precisa che l'ammontare di ogni singola rata erogata non incrementerà in caso di Versamenti Aggiuntivi nè diminuirà in caso di riscatti parziali. Altrimenti è possibile selezionare un importo specifico che sia comunque inferiore o uguale al 5% su base annua del valore della polizza al momento dell'attivazione della richiesta ovvero del Capitale Investito.

Il Contraente ha la facoltà di indicare al momento dell'attivazione la data di inizio del Piano di Decumulo Finanziario, in tale data l'Impresa di Assicurazione darà inizio al primo disinvestimento del numero di Quote, proporzionali tra i Fondi Esterni e i Fondi Interni assegnati al Contratto, pari alla percentuale richiesta. Le rate successive saranno disinvestite in funzione della frequenza scelta dal Contraente e la Data di Inizio del Piano di Decumulo Finanziario.

L'importo di ciascun pagamento verrà corrisposto entro i trenta giorni successivi al Giorno di Riferimento dell'operazione di disinvestimento delle relative quote. In caso di precedenti operazioni effettuate sul Contratto ma non ancora regolate, l'impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti dall'erogazione dell'importo. L'importo erogato per ogni singola rata è considerato al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale di volta in volta vigente. A seguito della Valorizzazione prevista da Contratto (art. 20), il pagamento verrà effettuato tramite accredito sul conto corrente bancario collegato alla polizza. Il Contraente può modificare unicamente le coordinate di accredito del conto corrente ma non la frequenza e la percentuale indicati in sede di attivazione del Piano di Decumulo Finanziario. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamente, per iscritto, la disattivazione dell'adesione al Piano di Decumulo Finanziario. Tale richiesta deve arrivare alla Società entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data di riferimento per l'inizio delle operazioni di disinvestimento di ogni singola rata. Una volta disattivato, il Piano di Decumulo Finanziario non potrà essere riattivato.

b) Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmati

Il prodotto prevede un Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmati che può essere attivato, nella la modalità Premio Unico, in ogni momento della vita della polizza purché L'Assicurato sia in vita. È onere degli aventi diritto comunicare il decesso dell'Assicurato alla Compagnia. Non è possibile attivare il Piano nella modalità di sottoscrizione Premi Ricorrenti. Il Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmati comporta l'investimento proporzionale dei Premi nei Fondi Esterni ed Interni associati al Contratto al momento del versamento, al netto dei Costi di cui all'art. 22.1, 22.2 e 22.4.

L'importo minimo dei premi non potrà essere inferiore a:

Condizioni di Assicurazione

- 100,00 euro in caso di pagamento mensile
- 300,00 euro in caso di pagamento trimestrale
- 600,00 euro in caso di pagamento semestrale
- 1.200,00 euro in caso di pagamento annuale

Con l'attivazione del Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmati, il Contraente ha la possibilità di effettuare il reindirizzamento dei premi.

Art. 27 - Bonus di fedeltà

Non sono previsti bonus di fedeltà.

Art. 28 - Variazioni contrattuali

L'Impresa di Assicurazione comunicherà per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire in corso di Contratto, con riferimento ai seguenti elementi:

- variazioni legislative o disposizioni delle autorità di vigilanza, che comportino delle variazioni alle previsioni contrattuali;
- variazioni della disciplina fiscale applicabile al Contratto, all'Impresa di Assicurazione od ai Fondi Esterni/Fondi Interni che comporti una modifica delle norme contrattuali;
- variazione della misura dei costi di cui all'Art. 22;
- variazione della misura degli oneri dei Fondi Interni;
- variazioni del Regolamento dei Fondi Interni disponibili sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione.

Il Contraente che non intenda aderire alle modifiche apportate potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risoluzione del Contratto. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà al pagamento del Controvalore delle Quote attribuite al Contratto. Sarà liquidato il Controvalore delle Quote determinato con le medesime modalità di calcolo del valore di Riscatto totale.

In mancanza di tale comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.

Art. 29 - Reclami

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, nonché qualsiasi richiesta di informazioni, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, email) ad AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:

Email: reclami@axa-mpsfinancial.ie
Posta: AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami
Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street,
Dublin, D01 HP90 - Ireland
Numero Verde 800.231.187

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta dalla Compagnia in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivasspec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità Irlandese competente al seguente indirizzo:

Financial Services Ombudsman
3rd Floor, Lincoln House,
Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 Ireland

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- Mediazione: (Decreto Legislativo n. 28 /2010 e ss.mm.) può essere avviata presentando istanza ad un

Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La legge ne prevede l'obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti in materia di contratti assicurativi o finanziari e di risarcimento da responsabilità medica e sanitaria, costituendo condizione di procedibilità della domanda.

- **Negoziazione Assistita:** (Legge n. 162/2014) tramite richiesta del proprio Avvocato all'Impresa. E' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Fine del procedimento è la composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti - assistite dai rispettivi difensori - di un accordo detto convenzione di negoziazione. Viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, ovvero sia è condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio civile. Invece è facoltativa per ogni altra controversia in materia di risarcimenti o di contratti assicurativi o finanziari.

In caso di controversia relativa alla determinazione dei danni si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata alla Compagnia all'indirizzo:

AXA MPS Financial DAC
Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street,
Dublin, D01 HP90 - Ireland

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa-mpsfinancial.ie.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero [http:// ec.europa.eu/internal_market/fin-net/ members_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 30 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente regolato al Contratto, valgono le disposizioni della legge italiana, in quanto applicabili. Si precisa che l'Impresa di Assicurazione e il Fondo Interno sono soggetti alla legge Irlandese.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Personal Style - ALLEGATO 1 aggiornato a Giugno 2022

Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate, ad uno o più dei Fondi Esterni e/o dei Fondi Interni selezionati dal Contraente tra quelli qui di seguito riportati. Il Contraente ha facoltà di scegliere, per ciascun Contratto sottoscritto, fino ad un massimo di 15 tra i fondi sottoscrivibili.

Lista dei Fondi Esterni disponibili al momento di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione:

ISIN	Codice Fondi Esterni	Nome Fondi Esterni	Macro Categoria	Commissione di gestione applicate dall'Impresa di Assicurazione
AB Global				
LU0249548461	WH79	AB FCP I American Income Portfolio	Obbligazionario	1,65%
LU0232464908	WJ27	AB FCP I Sustainable US Thematic Portfolio EUR	Azionario	2%
LU0496389064	WG37	AB SICAV I Euro High Yield	Obbligazionario	1,65%
Aberdeen				
LU1129205529	WJ25	Aberdeen Standard China A Share Equity	Azionario	2%
Amundi				
LU1883317932	WJ15	Amundi Global Aggregate Bond	Obbligazionario	1,65%
Anima				
IE0007998929	WG32	ANIMA Medium Term Bond	Obbligazionario	1,65%
AXA				
FR0014002ZP5	WJ38	AXA Court Terme	Liquidità	0,9%
IE0006SS2B07	WJ44	AXA Rosenberg US Equity Alpha	Azionario	2%
LU0184637923	WG28	AXA WF Euro Credit Plus	Obbligazionario	1,65%
LU2091943923	WJ17	AXA WF Euro Government Bonds	Obbligazionario	1,65%
LU0296618712	WG10	AXA WF Framlington GI Real Estate Securities	Azionario	2%
LU1773282196	WJ22	AXA WF Framlington Global Convertibles HDG	Obbligazionario	1,65%
LU0297965641	WG15	AXA WF Framlington Italy	Azionario	2%
LU0389656389	WJ41	AXA WF Framlington Sustainable Europe	Azionario	2%
LU0943665348	WG11	AXA WF Global Factors Sustainable Equity	Azionario	2%
LU1280196426	WJ49	AXA WF Global Green Bonds	Obbligazionario	1,65%
LU0184631991	WG38	AXA WF Global High Yield Bonds HDG	Obbligazionario	1,65%
LU0227145629	WH77	AXA WF Global Inflation Bonds	Obbligazionario	1,65%
LU1353952267	WJ48	AXA WF Global Inflation Short Duration Bds HDG	Obbligazionario	1,65%
LU0465917630	WG17	AXA WF Global Optimal Income	Bilanciato	1,8%
LU0746605848	WH19	AXA WF Global Strategic Bonds HDG	Obbligazionario	1,65%
LU0184635471	WH74	AXA WF Optimal Income	Bilanciato	1,8%
LU0276014130	WG39	AXA WF US High Yield Bonds HDG	Obbligazionario	1,65%
Barings				
IE00BKZGKP70	WJ47	Barings EM Local Debt HDG	Obbligazionario	1,65%
BlackRock				
LU2011139461	WJ32	BlackRock BGF China Bond	Obbligazionario	1,65%
Blackrock				
LU0368229703	WH86	BlackRock BGF Euro Bond	Obbligazionario	1,65%
LU0252964944	WH48	BlackRock BGF Sustainable Energy	Azionario	2%
LU1960219571	WJ16	BlackRock BGF World Healthscience	Azionario	2%
IE0005023910	WG20	BlackRock ICS Euro Liquidity	Liquidità	0,9%

BlackRock				
LU0949170939	WH96	BlackRock BGF European Value	Azionario	2%
Parvest				
LU0265317569	WG27	BNP Paribas Funds Sustainable Bond Euro Corporate	Obbligazionario	1,65%
Deutsche Asset & Wealth Management				
LU1820805940	WJ12	DWS Invest Euro-Gov Bonds	Obbligazionario	1,65%
DWS				
LU1663954375	WJ43	DWS Invest Top Euroland	Azionario	2%
Fidelity				
LU0880599641	WH93	Fidelity FF Sustainable Asia Equity	Azionario	2%
Goldman Sachs				
LU0280841296	WG01	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio	Azionario	2%
LU1820776075	WH55	Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	Azionario	2%
JPM				
LU1814670532	WG42	JPMorgan Emerging Markets Debt HDG	Obbligazionario	1,65%
LU1814670615	WJ10	JPMorgan Emerging Markets Equity	Azionario	2%
LU1727352749	WJ05	JPMorgan EU Government Bond	Obbligazionario	1,65%
LU1727360502	WJ08	JPMorgan IF Europe Select Equity	Azionario	2%
LU0289473133	WG25	JPMorgan IF Income Opportunity HDG	Alternativi	1,95%
LU1863551484	WJ14	JPMorgan IF US Select Equity	Azionario	2%
LU1814673478	WG06	JPMorgan Japan Equity	Azionario	2%
LU2146152231	WJ18	JPMorgan Pacific Equity	Azionario	2%
LU1931929043	WH53	JPMorgan US Technology	Azionario	2%
M&G				
LU2188668326	WJ45	M&G European Credit Investment	Obbligazionario	1,65%
Morgan Stanley				
LU0360483100	WH83	Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond	Obbligazionario	1,65%
Nordea				
LU1947902281	WH61	Nordea Global Listed Infrastructure	Azionario	2%
Pictet				
LU0386875149	WG68	Pictet Global Megatrend Selection	Azionario	2%
LU0144509550	WH62	Pictet Quest Europe Sustainable Equities	Azionario	2%
LU0128494944	WH72	Pictet Short-Term Money Market EUR	Liquidità	0,9%
LU1777194397	WG04	Pictet USA Index	Azionario	2%
Pimco				
IE00BF1FZP83	WG41	PIMCO GIS Emerging Markets Bond	Obbligazionario	1,65%
IE00BDSTPS26	WJ21	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG HDG	Obbligazionario	1,65%
IE0032875985	WH36	PIMCO GIS Global Bond HDG	Obbligazionario	1,65%
RobecoSAM				
LU2145459777	WJ46	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities	Azionario	2%
Schroder				
LU1725193004	WJ19	Schroder ISF Global High Yield	Obbligazionario	1,65%
UBS				
LU0358408267	WG36	UBS Lux Bond Euro High Yield	Obbligazionario	1,65%
Vontobel				
LU2362693702	WJ40	Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	Azionario	2%
LU1325141510	WJ42	Vontobel TwentyFour Strategic Income HDG	Alternativi	1,95%

Condizioni di Assicurazione

La disciplina di tali Fondi Esterni è dettata dai rispettivi regolamenti, disponibili sui siti internet dei relativi gestori, ai quali si rimanda. Inoltre, vanno applicati i costi indiretti come descritti all'articolo 22.7 delle Condizioni di Assicurazione, incluse le commissioni massime di gestione previste dalla SGR.

È facoltà dell'Impresa di Assicurazione di modificare la citata lista dei Fondi Esterni collegabili alla prestazione oggetto del Contratto, in sostituzione, in aumento o in riduzione di quelli già previsti, permettendo al Contraente di esercitare la propria opzione in virtù della nuova lista risultante dalla modificazione operata. Nell'ambito del presente Contratto, l'Impresa di Assicurazione svolge le seguenti attività:

- Attività di gestione;
- Attività di salvaguardia.

a) Attività di gestione

L'attività di gestione è basata su una costante analisi finanziaria qualitativa e quantitativa dei Fondi Esterni presenti sul mercato finalizzata alla selezione dei Fondi Esterni cui collegare le prestazioni assicurative.

L'Impresa di Assicurazione, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance dei Fondi Esterni previsti dal Contratto nonché di quelli offerti dal mercato, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma dei Fondi Esterni proposti con il presente Contratto, nell'interesse del Contraente.

Tale attività potrebbe portare alla eliminazione dei Fondi Esterni valutati non più idonei e alla sostituzione con altri Fondi Esterni ritenuti migliori ed appartenenti alla medesima macro-categoria. In tal caso l'Impresa di Assicurazione agisce per conto del Contraente e nel suo migliore interesse, con discrezionalità ed autonomia operativa, effettuando operazioni di compravendita esclusivamente disinvestendo il capitale maturato nel singolo Fondo Esterno valutato non più idoneo e reinvestendo il relativo controvalore nell'altro Fondo Esterno ritenuto migliore.

L'Impresa di Assicurazione comunicherà tempestivamente a tutti i Contraenti qualsiasi decisione di variazione nella lista dei Fondi Esterni selezionati ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo delle Condizioni di Assicurazione.

b) Attività di salvaguardia

L'attività di gestione è affiancata da un'attività di salvaguardia del Contratto, che l'Impresa di Assicurazione attua nei casi in cui il Contraente abbia investito in un Fondo Esterno o richieda di effettuare versamenti o switch in un Fondo Esterno che:

- sia momentaneamente sospeso dalla negoziazione;
- sia coinvolto in operazioni di fusione e/o di liquidazione;
- abbia variato la propria politica d'investimento e/o il proprio stile di gestione e/o il proprio livello di rischio dichiarato, nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del Fondo Esterno stesso.

In tali casi, l'Impresa di Assicurazione, al fine di tutelare l'interesse del Contraente, disinvestirà il controvalore dai Fondi Esterni nei quali questi sono investiti ad altri Fondi Esterni appartenenti alla medesima macro-categoria, secondo le medesime percentuali di investimento. I Fondi Esterni di destinazione saranno scelti dall'Impresa di Assicurazione a seconda della specifica situazione dei mercati, considerando il migliore interesse del Contraente e la coerenza tra i Fondi Esterni sotto il profilo delle caratteristiche gestionali e del profilo di rischio inizialmente indicati dal Contraente.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Contraente le operazioni effettuate.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'attività di gestione e di salvaguardia del Contratto:

- vengono effettuate il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui l'Impresa di Assicurazione sostituisce un Fondo Esterno. Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un Fondo Esterno all'altro, il giorno di riferimento coinciderà con il secondo giorno della settimana successiva alla data in cui l'Impresa di Assicurazione sostituisce un Fondo Esterno. Si rimanda all'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di dettaglio sulle modalità di valorizzazione delle Quote;
- verranno tempestivamente comunicate al Contraente, tramite una lettera di conferma, le indicazioni relative alle motivazioni e alla data di esecuzione delle operazioni, il numero di Quote disinvestite ed il loro relativo Controvalore, nonché il numero ed il valore delle Quote assegnate per i nuovi Fondi Esterni.

Le attività di gestione periodica e di salvaguardia del Contratto possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, il profilo di rischio e l'orizzonte temporale, all'interno della lista dei Fondi Esterni scelta. Il Contraente ha comunque facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più Fondi Esterni tra quelli a disposizione al momento della richiesta.

La lista dei Fondi Esterni disponibili riportata in Allegato 1 è modificata periodicamente dall'Impresa di Assicurazione in base alle finalità descritte sopra.

Nonostante le attività di gestione e di salvaguardia, l'Impresa di Assicurazione non presta in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del Capitale Investito in caso di decesso, Riscatto totale e/o durante la vigenza del Contratto.

I Fondi Interni ai quali può essere collegato il Contratto sono:

Codice Fondo Interno	Nome Fondo Interno	Macrocategoria	Commissione di Gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione
WG51	Bond Plus C	Obbligazionario	1,75%
WG52	Balanced 30 C	Bilanciato	1,90%
WJ37	Soluzione Sostenibile ESG C	Bilanciato	1,90%
WG53	Balanced 50 C	Bilanciato	1,90%
WG54	Balanced 70 C	Bilanciato	1,90%
WG55	Pacific Equity C	Azionario	2,10%
WG56	European Equity C	Azionario	2,10%
WG57	USA Equity C	Azionario	2,10%

Codice Fondo Interno	Nome Fondo Interno	Macrocategoria	Commissione di Gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione
WG58	Emerging Markets Equity C	Azionario	2,10%
WG59	Global Equity C	Azionario	2,10%
WG60	Money Market C	Liquidità	1,00%
WG61	Euro Government Bond C	Obbligazionario	1,75%
WG62	Euro Credit C	Obbligazionario	1,75%
WG63	Global Bond C	Obbligazionario	1,75%
WG64	Emerging Markets Debt C	Obbligazionario	1,75%
WG65	Global High Yield C	Obbligazionario	1,75%

La disciplina di tali Fondi Interni è dettata dai rispettivi Regolamenti disponibili sui siti internet della Compagnia, ai quali si rimanda. Inoltre, vanno applicati i costi indiretti come descritti all'articolo 22,7 delle Condizioni di Assicurazione, incluse le commissioni di gestione previste dalla SGR.